

DISEGNO DI LEGGE N. 40

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 771 II Legislatura

" ATTUAZIONE DELL'ART. 47 D.P.R. 24/7/77 N. 616 - PERSONALE
DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI LOCALI "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 29/6/1979.

DISEGNO DI LEGGE: ATTUAZIONE DELL'ART.47 DPR 24.7.79 N.616- PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI LOCALI.


Ai sensi per gli effetti dell'art. 47 2° comma del DPR 616 il personale ed i beni in dotazione dei "servizi ed uffici" delle biblioteche popolari, biblioteche del contadino, centri di educazione permanente, etc. sono trasferiti ai Comuni.

In conseguenza, come atto dovuto, la legge regionale del 17 aprile 1979 N.22 ha già stabilito che detto personale e dette attrezzature sono trasferite ai Comuni e che la sola modalità di passaggio di personale ai Comuni stessi dovrebbe essere successivamente disciplinata con leggi regionali (ciò è conforme a tutti i precedenti legislativi regionali, ad esempio L.R. Lazio del 29/12/78 n.78 in G.U. n.71/79; L.R. Liguria n.61 del 20/12/78 in G.U. n.75/79).

Va ricordato che anche i lavori preparatori al DPR 616 chiaramente enunciavano che l'art.47 non operava una ennesima restitutio in integrum di organismi statali alle Regioni ma doveva servire ad una unificazione di servizi già scarsamente funzionanti e che avevano origini in norme diverse a volte contraddittorie e comunque non più rispondenti alle necessità di trovare nell'Ente Locale un punto di coordinamento, di economia nella spesa pubblica, di effettiva finalizzazione degli interventi ad esiti di soddisfacimento di bisogno sociali reali.

Questo Assessorato, pertanto, ha proceduto proponendo un iter legislativo che ha avuto il suo primo momento con la discussione ed approvazione della legge Regionale n.22 e che ora, con l'accluso disegno di legge, disciplina, in attuazione dell'art.14 della L.R. n.22 citata, in modo unitario e conforme al principio delle delega chiaramente sancito dal DPR n.616, il passaggio del personale e dei beni.

Data la nota situazione delle finanze locali l'inquadramento del personale decorrerà, ai fini economici, dal 1° gennaio 1980. La Regione terrà conto delle esigenze dei Comuni nella erogazione dei contributi di cui alla legge n.22/79. Anche lo Stato, peraltro, dovrà farsi carico dei nuovi obblighi che le stesse leggi statali pongono per gli Enti locali.



Art. 1 -Per il conseguimento delle finalità di cui agli artt.2;3;8,11 della L.R. n.22 del 17 aprile 1979 e per garantire il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari, gli enti lo cali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e funzionale e compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie, assicurano alle biblioteche ed ai sistemi bibliotecari personale tecnico, esecutivo e ausiliario di ruolo e personale a tempo parziale di cui alla lettera c) ultimo comma del seguente articolo 2 nella misura necessaria al buon andamento dei servizi.

I regolamenti organici degli enti locali devono prevedere l'ordinamento del personale tecnico addetto alle biblioteche in modo da comprendere almeno i bibliotecari e assistenti di biblioteca.

Art. 2 -Per la partecipazione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca deve essere richiesto rispettivamente il diploma di laurea e di scuola secondaria superiore. I concorsi, che dovranno essere per esami e per titoli, dovranno comprendere prove tecniche di biblioteconomia e di bibliografia e di paleografia e archivistica.

Fra i titoli valutabili si tiene conto del servizio di ruolo e non di ruolo prestato in biblioteche aperte al pubblico o presso i sistemi bibliotecari di cui alla legge n.22, del servizio prestato anche per incarico provvisorio presso gli uffici e servizi di cui al secondo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, nonché della frequenza con profitto a corsi organizzati o riconosciuti dalla Regione o da altri enti pubblici o da enti specializzati per la formazione e il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche, in relazione alla durata e al programma dei corsi stessi.

Della commissione giudicatrice dei concorsi per bibliotecari e assistenti di biblioteca devono far parte uno o più esperti in biblioteconomia e bibliografia operanti nel settore.

Per il personale tecnico delle biblioteche deve essere previsto l'obbligo di frequentare periodicamente corsi di aggiornamento professionale organizzati o riconosciuti dalla Regione.

La direzione delle biblioteche di enti locali:


- a) è affidata a bibliotecari quando la popolazione supera i 20.000 abitanti;
- b) è affidata a bibliotecari o ad assistenti di biblioteca quando la popolazione è inferiore a 20.000 abitanti;
- c) quando la popolazione è inferiore a 5.000 abitanti può essere affidata a un incaricato, anche a tempo parziale, in possesso di diploma di scuola media superiore e di attitudine professionale provata di norma con il possesso dei titoli di cui al quarto comma del presente articolo.

Art. 3 -Gli enti locali, al fine di garantire la continuità del servizio bibliotecario, in occasione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art.1, secondo comma, possono provvedere, in via transitoria e per una sola volta, concorsi interni, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti presso le biblioteche, riservati sia al personale che, in possesso del titolo di studio richiesto dall'art.1, terzo comma, svolge, da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti in ruolo, sia al personale che, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto dall'art.1, terzo comma, svolge, da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti in ruolo.

Gli enti locali, per la copertura dei posti ancora vacanti dopo l'espletamento dei concorsi previsti dal precedente comma, possono altresì bandire, per una sola volta, concorsi riservati al personale che ha prestato servizio continuativamente, presso gli Uffici e servizi di cui all'art.47, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, per almeno i quattro anni scolastici immediatamente precedenti alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 -La Giunta Regionale, in attuazione dell'art.14 della L.R. 22

h



del 17 aprile 1979 ed ai sensi del secondo comma dell'art.47 del DPR 24 luglio 1977, n.616, provvede, con le modalità di cui agli articoli seguenti, al trasferimento ai Comuni del personale e dei beni delle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, centri bibliotecari di educazione permanente, servizio nazionale di lettura.

Art. 5 -Il patrimonio delle biblioteche popolari, dei centri di lettura e centri sociali di educazione permanente e del servizio nazionale di lettura è trasferito ai Comuni in cui essi hanno sede.

Tale patrimonio viene utilizzato dalla biblioteca dell'ente locale o del sistema bibliotecario cui il Comune aderisce.

In mancanza di strutture e servizi bibliotecari, l'ente locale è tenuto ad utilizzare tali servizi per assicurare un servizio di pubblica lettura secondo le finalità e le disposizioni di cui all'art.2 della L.R. 17 aprile 1979, n.22.

Art. 6 -Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i direttori didattici e le altre autorità scolastiche, nonché gli altri enti ed uffici che hanno in consegna i beni in dotazione dei centri di lettura, dei centri sociali di educazione permanente e degli altri servizi ed uffici di cui al secondo comma dell'art.47 del DPR n.616,77, compilano l'inventario distinto per categoria dei beni ad essi affidati e trasferiti ai Comuni.

Le operazioni di consegna devono risultare da apposito verbale, copia del quale è trasmessa ai competenti Provveditorati agli Studi e al Ministero per i Beni Culturali secondo che si tratti di beni già appartenenti al Ministero della Pubblica Istruzione o al Ministero dei Beni Culturali.

Art. 7 -Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31.12.1977, e i beni in dotazione ai servizi ed uffici di cui all'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 616, sono trasferiti ai Comuni sede del centro dei servizi stessi che provvederanno ad integrarli nelle strutture previste dagli artt.3 e 5 della legge regionale n.22 del 17 aprile 1979

L'inquadramento del suddetto personale in servizio alla data del 31 dicembre 1977 verrà effettuato secondo i contratti nazionali dei dipendenti degli enti locali, vigenti presso il Comune cui il personale è inquadrato.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente è detto personale continueranno ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività previste dall'ordinamento di provenienza salvo quelle concernenti la modificazione della qualifica o della posizione di carriera.

Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

Per i rapporti di lavoro subordinati aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i Comuni provvedono sino alla scadenza dei rapporti in corso.

Art. 8 -La Regione Puglia, in sede di prima applicazione della presente legge, terrà conto nella erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n.22/1979, delle necessità finanziarie dei Comuni destinatari del personale di cui all'art.47 del DPR n.616, limitatamente agli esercizi 1978-1979.

A partire dal 1° gennaio 1980, i Comuni dovranno provvedere, nella parte corrente dei propri bilanci di previsione, gli oneri relativi al personale indicato al comma precedente anche ai fini di quanto stabilito dall'art.4 della legge 21.12.1978, n.843.

Il personale trasferito, ai sensi della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici degli enti locali, con effetto giuridico dal 1° gennaio 1978 ed ai fini economici dal 1° gennaio 1980.

